



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  
"ALBERTO PITENTINO"  
Via Tasso 5 - MANTOVA  
Tel.0376 321569(4 linee) Fax 0376 325516  
Sede staccata Via Acerbi45 Tel/fax 0376 366242  
url:www.pitentino.it mail:segreteria@pitentino.it



# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

## PREMESSA

- Il regolamento interno è uno strumento di carattere formativo che definisce le norme alle quali fare riferimento, si ispira allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" al fine di evidenziare diritti, doveri e comportamenti di ciascuno. Ogni componente operante nella scuola (Dirigente Scolastico, studenti, genitori, personale docente e non docente ) interagisce nel rispetto delle norme sancite dal Regolamento di istituto conformemente alle garanzie costituzionali del primato della persona e della dignità dell'individuo e alla normativa vigente.
- La scuola è un luogo educativo e formativo sia in senso stretto, visto come luogo di apprendimento, di acquisizione di nozioni e di potenziamento di capacità critica, sia in senso più ampio di realizzazione di finalità formativo - pedagogiche.
- Nello spirito del patto formativo pedagogico la scuola si propone, pertanto, di orientare gli studenti verso obiettivi che, con più ampia veduta, la società persegue in chiave di solidarietà, trasparenza, riservatezza, informazione e collaborazione.

# **TITOLO I**

## **DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

### **Art. 1 Principi generali.**

La scuola, formazione sociale ove lo studente/essa sviluppa la propria personalità, riconosce e garantisce nel proprio ambito organizzativo e funzionale i diritti fondamentali della persona e promuove la concreta attuazione dei principi di solidarietà sui quali si fonda l'ordinamento giuridico dello Stato.

Si impegna ad attuare le condizioni volte ad assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e a perseguire i più elevati livelli qualitativi del servizio.

Assicura offerte formative aggiuntive ed integrative nonché iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, promosse anche mediante il sostegno di iniziative assunte dagli studenti/esse e dalle loro associazioni.

Persegue la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica.

È compito della scuola tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti ed assicurare l'adeguatezza delle strutture anche agli studenti/esse in condizioni di svantaggio.

La scuola organizza servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica, avvalendosi all'uopo anche di esperti esterni.

Persegue l'obiettivo di fornire agli studenti/esse la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

### **Art. 2 Diritto di riunione e di assemblea.**

La scuola garantisce e disciplina col proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti/esse.

### **Art. 3 Diritto di associazione.**

Gli studenti/esse hanno il diritto di associarsi liberamente all'interno della scuola nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 4 Diritto di partecipazione e di informazione. Diritto alla trasparenza.**

Gli studenti/esse hanno il diritto di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola intervenendo, nell'ambito delle scelte di loro competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di fissazione dei criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e dei materiali didattici.

Allo scopo è riconosciuto agli studenti/esse il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della comunità scolastica.

Nella prospettiva di una fattiva e gratificante collaborazione tra la componente docente e quella studentesca è riconosciuto ai discenti il diritto di ottenere una valutazione trasparente e tempestiva, secondo le indicazioni del Piano dell'Offerta Formativa.

### **Art. 5 Libertà di apprendimento.**

Gli studenti/esse hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti/esse.

### **Art. 6 Libertà culturale e religiosa.**

Gli studenti/esse di origine straniera e quelli professanti una confessione religiosa diversa dalla cattolica hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua, cultura e religione e la realizzazione di attività interculturali.

La scuola rispetta le scelte operate all'atto dell'iscrizione dagli studenti/esse che non si avvalgono del \ IRC, per i quali decade la responsabilità dell'insegnante di religione. Frequenteranno quindi l'attività alternativa condotta da un docente appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico, nel caso abbiano sottoscritto l'opzione "A"; saranno guidati o semplicemente sorvegliati nello studio individuale, se avranno scelto rispettivamente l'opzione "B" o "C"; usciranno dall'Istituto, previa autorizzazione scritta dei genitori

per i minorenni, se avranno sottoscritto l'opzione "D".

## **TITOLO II**

### **DEI DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

#### **Art. 7 Frequenza e Impegno**

Gli studenti/esse sono tenuti a frequentare con regolarità, attenzione e collaborazione i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

#### **Art. 8 Educazione e Correttezza**

Gli studenti/esse sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.

#### **Art. 9 Osservanza della normativa di Istituto**

Gli studenti/esse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.

#### **Art. 10 Utilizzo delle Strutture**

Gli studenti/esse sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da garantire la conservazione del patrimonio della scuola, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

#### **Art. 11 Ingresso degli Studenti/esse**

Gli studenti/esse accedono alle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

#### **Art. 12 Comportamento degli Studenti/esse all'interno dell'Istituto**

- a) Durante le lezioni gli studenti/esse non possono uscire dall'aula se non in casi eccezionali e per validi motivi, uno alla volta, e con l'autorizzazione dell'insegnante; al cambio dell'ora possono uscire solo con l'autorizzazione dell'insegnante che entra in classe.
- b) Soltanto durante l'intervallo, o al cambio dell'ora in particolari condizioni di necessità che valuterà il docente subentrante, gli studenti/esse potranno accedere alle macchine distributrici di cibo e bevande.

In nessun caso gli studenti/esse, in orario curricolare, potranno stazionare, senza l'assistenza dei un docente, nei locali della scuola utilizzandone le strutture.

- c) Nel corso dell'attività didattica non è consentito consumare cibi e bevande e tenere in funzione qualsiasi apparecchio di comunicazione. È vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni che si riportano di seguito:

1. In caso d'infrazione il docente o chi la rileva, prima di farsi consegnare l'apparecchio, si premurerà di farlo spegnere al diretto interessato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy; successivamente affiderà l'apparecchio al Dirigente Scolastico o a un suo delegato che lo custodirà nel suo ufficio. L'apparecchio sarà restituito direttamente al genitore in casi di alunno minorenni o all'interessato se maggiorenne non prima del giorno successivo a quello in cui è stato ritirato. L'infrazione sarà segnalata sul registro di classe con la seguente annotazione: l'alunno xy è stato richiamato ai sensi dell'art.12/c del regolamento di Istituto.
2. In caso di recidiva, si seguirà la medesima procedura e l'alunno sarà allontanato dalle lezioni per un giorno, con sanzione irrogata direttamente dal Dirigente Scolastico, o a seconda della gravità d'infrazione l'alunno sarà inviato al Consiglio di classe come Consiglio di disciplina.

- d) Ai sensi della normativa vigente, è vietato fumare all'interno degli edifici scolastici. È consentito fumare solo ed esclusivamente ai maggiorenni nei cortili interni dell'edificio allo scopo attrezzati.

#### **Art. 13 Ritardi e Uscite anticipate**

- a) L'entrata in ritardo degli studenti/esse, non oltre il limite della seconda ora, e l'uscita anticipata, ammessa esclusivamente nell'ultima ora, vengono concesse solo per validi e comprovati motivi e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- b) Gli studenti/esse minorenni, per uscire in anticipo, devono essere affidati ad un genitore.
- c) La richiesta di entrata in ritardo o di uscita anticipata va scritta sul libretto personale, firmata da un genitore e presentata il giorno precedente per l'annotazione sul registro di classe.
- d) Eventuali deroghe ai sopraindicati punti a, b, c devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.
- e) I ritardi imprevisti vanno registrati e motivati a cura dello studente/essa sul libretto personale e la firma di riscontro da parte del genitore sarà oggetto di controllo nel giorno immediatamente successivo. Ritardo e giustificazione saranno annotati sul registro di classe.
- f) In caso di indisposizione o di infortunio durante l'orario scolastico lo studente/essa ha diritto, tramite la segreteria, di avvisare la famiglia. In caso di necessità, il Dirigente Scolastico, o un suo collaboratore provvederà al trasporto dello studente/essa al Pronto Soccorso, debitamente accompagnato dal personale della scuola.
- g) Ogni uscita, anche breve, degli studenti/esse dall'Istituto avviene in gruppo e sotto la sorveglianza del personale delegato dal Dirigente Scolastico.  
Gli studenti/esse esonerati dalle lezioni di educazione fisica devono in ogni caso rimanere con la propria classe sotto la sorveglianza dei docenti.  
È rigorosamente vietato l'utilizzo dell'autovettura privata da parte degli insegnanti oltre che degli studenti/esse per qualsivoglia spostamento; gli altri mezzi di trasporto, quali biciclette, motorini, vanno condotti a mano.

#### **Art. 14 Assenze**

- a) Ogni assenza comporta la richiesta di giustificazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.  
Gli studenti/esse hanno l'obbligo di presentare la giustificazione all'insegnante della prima ora nel giorno di rientro. I maggiorenni motivano e sottoscrivono in proprio le richieste di giustificazione; per i minorenni la richiesta deve essere fatta da un genitore o da chi ne fa le veci.  
Il Dirigente scolastico si riserva in ogni caso di convocare i genitori.
- b) Al terzo giorno di mancata presentazione della giustificazione vengono adottati provvedimenti disciplinari.
- c) Ogni 5 assenze i minori devono presentarsi accompagnati da un genitore.  
Nel caso in cui il genitore risultasse impossibilitato a presentarsi a scuola, la giustificazione sarà ritenuta valida solo se sottoscritta dallo stesso con firma autenticata e fotocopia documento d'identità.
- d) Il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie le assenze non giustificate e informerà alla quinta assenza anche i genitori degli alunni maggiorenni.
- e) Le assenze per astensioni collettive devono essere annotate, al pari delle altre assenze, sul libretto personale. La scuola controfirmerà solo per presa visione.

#### **DEI DIRITTI e DEI DOVERI delle altre COMPONENTI del PERSONALE della SCUOLA**

Per i Diritti e doveri delle altre componenti operanti nella scuola si fa riferimento alla normativa vigente e ai contratti collettivi di lavoro.

In particolare si sottolinea l'applicazione dell'articolo 12, lett. c e d dei Doveri degli Studenti e delle Studentesse del presente Regolamento.

#### **DEI DIRITTI e DEI DOVERI degli STUDENTI LAVORATORI (Precisioni)**

Art. 7:

Gli studenti/esse del corso sperimentale Sirio concorderanno personalmente con il Dirigente Scolastico la concessione di eventuali permessi per motivi di lavoro.

Art. 13:

Gli studenti/esse del corso sperimentale Sirio potranno entrare anche dopo la seconda ora ed uscire prima

dell'ultima ora per comprovati motivi di lavoro.

Art. 14:

Per gli studenti/esse del corso sperimentale Sirio valgono le norme di cui all'articolo 14, limitatamente alla lettera d e alla lettera c, solo se minorenni.

### **TITOLO III DEMOCRAZIA INTERNA ORGANISMI E RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

**Art. 15 Principi generali**

La partecipazione alla gestione della scuola da parte delle diverse componenti è regolata in conformità a quanto disposto dal T.U. approvato con decreto legislativo del 16/5/94 n.297. All'interno delle assemblee e della scuola in generale sarà garantita la massima libertà di espressione secondo i principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana e da quanto previsto dalla Legge 20 giugno 1954.

**Art. 16 Democrazia interna**

Gli studenti/esse esercitano il loro diritto di partecipazione democratica alla vita della scuola attraverso:

- L'Assemblea di Istituto,
- L'Assemblea di Classe,
- La componente studentesca nel Consiglio di Istituto,
- I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe,
- Il Comitato Studentesco, la Giunta esecutiva e la Presidenza del Comitato
- I rappresentanti della Consulta Provinciale

#### **CAPO I**

#### **DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE**

##### **SEZIONE I**

##### **Della Assemblea di Istituto**

**Art. 17 Assemblea di Istituto**

L'assemblea di Istituto costituisce un'occasione per un confronto e un approfondimento dei problemi inerenti alla scuola e alla società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti/esse.

Le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminario o per lavori di gruppo.

L'attività assembleare è autogestita dagli studenti/esse dell'Istituto: è facoltà del Comitato studentesco avvalersi della collaborazione di uno o più docenti.

Durante l'assemblea è sospesa ogni tipo di attività didattica.

**Art. 18 Composizione dell'Assemblea**

L'assemblea di Istituto è formata da tutti gli studenti/esse dell'Istituto.

Non è fatto obbligo agli studenti/esse di partecipare all'assemblea.

È possibile la partecipazione di studenti/esse esterni e di ex studenti/esse soltanto su autorizzazione nominativa del Dirigente Scolastico.

**Art. 19 Convocazione**

E consentito lo svolgimento di una assemblea al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti/esse.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo rispetto alla data della sua effettuazione, per evidenti ragioni organizzative.

Il Dirigente Scolastico informerà, con conveniente anticipo, le famiglie degli studenti/esse della convocazione assembleare con l'indicazione del giorno, dei locali che la ospiteranno e delle attività previste.

Non è possibile tenere alcuna assemblea nei trenta giorni di lezione precedenti la conclusione delle lezioni.

#### **Art. 20 Esperti Esterni**

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Istituto alle assemblee possono partecipare anche esperti esterni.

Detta partecipazione può essere autorizzata per non più di quattro assemblee per anno scolastico.

I nominativi degli esperti devono essere indicati preventivamente, unitamente agli argomenti dell'ordine del giorno.

#### **Art. 21 Regolamento interno dell'Assemblea**

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il regolamento deve essere approvato dalla prima assemblea dell'anno, e potrà essere modificato nell'anno successivo con le stesse modalità dell'approvazione precedente.

La mancanza del regolamento interno preclude la concessione delle Assemblee di Istituto durante l'anno scolastico.

L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco.

#### **Art. 22 Assemblee speciali**

L'assemblea di Istituto può essere articolata come assemblee di classi parallele, di plessi, di corso o finalizzata ad incontri mirati.

La richiesta di assemblea speciale è presentata al Dirigente Scolastico unitamente all'ordine del giorno e alla data dell'assemblea.

Le assemblee speciali sono a tutti gli effetti assimilate alle assemblee di Istituto, alle quali si sostituiscono.

#### **Art. 23 Competenze del Dirigente Scolastico e dei Docenti**

Il Dirigente Scolastico e i docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee studentesche.

Il Dirigente Scolastico, o suoi delegati, esercitano il loro potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea: ad essi non compete alcuna responsabilità per "*culpa in vigilando*".

## **SEZIONE II Dell'Assemblea di Classe**

#### **Art. 24 Assemblea di Classe**

E' consentito lo svolgimento di una assemblea al mese nel limite di due ore di lezione, anche in giornate differenti.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e le ore interessate da tale assemblea dovranno, con opportuna rotazione, riguardare discipline diverse.

Non è possibile tenere alcuna assemblea nei trenta giorni di lezione antecedenti la conclusione delle lezioni.

La richiesta di assemblea è presentata al Dirigente Scolastico cinque giorni prima rispetto alla prevista sua effettuazione, unitamente all'ordine del giorno e alla data dell'assemblea.

È obbligatoria, per ogni assemblea di Classe, la stesura di un verbale su di un apposito registro fornito dal Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti in servizio nelle ore di assemblea di classe devono lasciare l'aula, se non sono espressamente invitati dagli studenti/esse a restare. Essi sono tenuti alla vigilanza ed esercitano il potere di intervento e sospensione dell'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa o di violazione del regolamento.

## **CAPO II DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

### **SEZIONE I Dei Rappresentanti di Istituto**

#### **Art. 25 Rappresentanti di Istituto**

I rappresentanti di Istituto sono quattro, sono eletti ogni anno dagli studenti/esse iscritti nell'anno in corso, costituiscono la componente studentesca. Esercitano il loro ruolo rappresentativo senza vincolo di mandato ed agiscono in vista del conseguimento esclusivo delle finalità delle istituzioni scolastiche.

Al rappresentanti di Istituto spetta:

- partecipare in modo assiduo, propositivo, collaborativo e deliberativo al Consiglio di Istituto,
- partecipare al Comitato studentesco,
- partecipare alla Giunta esecutiva del Comitato studentesco (un solo rappresentante di Istituto),

### **SEZIONE II Dei Rappresentanti di Classe**

#### **Art. 26 Rappresentanti di Classe**

I rappresentanti di Classe sono due, vengono eletti ogni anno dagli studenti/esse della classe di cui fanno parte, rappresentano la componente studentesca nei Consigli di Classe ed esercitano il loro ruolo nel pieno rispetto della volontà maggioritaria della classe di appartenenza.

Ai rappresentanti di Classe spetta:

- convocare e coordinare l'assemblea di Classe,
- partecipare al Consiglio di Classe,
- partecipare al Comitato studentesco

### **SEZIONE III Del Comitato Studentesco**

#### **Art. 27 Composizione**

Fanno parte del Comitato studentesco, il rappresentante eletto per ogni classe e la componente studentesca del Consiglio d'Istituto.

Il Comitato studentesco si rinnova annualmente.

#### **Art. 28 Funzioni**

Al Comitato studentesco spetta:

- redigere un regolamento interno
- convocare l'assemblea d'istituto e garantirne l'ordinato svolgimento
- preparare un calendario di massima delle Assemblee di Istituto dell'anno in corso
- stendere un programma relativo alle iniziative che il Comitato studentesco si prefigge di effettuare e portare a termine entro l'anno.

#### **Art. 29 Presidenza**

All'inizio di ogni anno scolastico, i membri del Comitato studentesco eleggono un presidente.

Il presidente viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Comitato.

Il presidente nomina un vice presidente e un segretario di sua fiducia che cura la stesura del verbale in ogni riunione sia di Giunta che di Comitato.

Non è necessario che il presidente sia maggiorenne.

Il presidente, coadiuvato dal segretario del Comitato studentesco, predispone i lavori di Giunta e del Comitato studentesco e mantiene contatti con il Dirigente Scolastico.

Allo scadere dell'anno scolastico, il presidente, se estratto da classe conclusiva del corso o in vista di altro evento impeditivo, designa un membro della Giunta, al fine di riunire la stessa onde assicurare la regolare convocazione dell'assemblea di Istituto nell'ottobre dell'anno scolastico successivo.

### **Art. 30 Partecipazione**

I Rappresentanti di ogni classe si impegnano a partecipare con assiduità alle riunioni del Comitato studentesco.

### **Art. 31 Assenze**

Qualsiasi assenza da parte di un membro del Comitato studentesco deve essere opportunamente giustificata al presidente dello stesso.

Due assenze consecutive e non giustificate comportano decadenza.

### **Art. 32 Verbale**

È obbligatoria la stesura, per ogni riunione del Comitato studentesco, di un verbale, da inserire in apposito registro, numerato e vidimato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

A riunione conclusa, il segretario deve poter consentire a qualsiasi interessato la conoscenza dell'attività del Comitato e delle decisioni prese attraverso la visione del verbale.

Il verbale dovrà contenere:

- 1) data, ora e luogo dell'avvenuta riunione;
- 2) presenze ed assenze;
- 3) ordine del giorno e relative decisioni;
- 4) firma del Presidente e del Segretario.

### **Art. 33 Riunioni**

Il Comitato studentesco si riunisce per programmare e valutare le attività delle Assemblee di Istituto.

Per considerare valida una riunione, è necessaria la presenza di almeno due terzi della componente il Comitato studentesco.

Le riunioni del Comitato studentesco, vengono convocate dal suo Presidente ; si svolgono nei locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane, e sempre previa richiesta al Dirigente Scolastico.

Sono ammesse nel numero massimo di quattro, le riunioni nel corso della mattinata, soltanto se convocati dal Dirigente Scolastico e su richiesta del Comitato stesso.

Le ore destinate alle riunioni del Comitato studentesco possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminario, etc.

### **Art. 34 Maggioranza**

Per rendere valida qualsiasi deliberazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto pari al 50% più uno. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Soltanto l'elezione del Presidente necessita della maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti il Comitato studentesco.

### **Art. 35 Giunta esecutiva**

All'interno del Comitato studentesco, saranno eletti sette membri che andranno a formare la Giunta esecutiva del Comitato studentesco.

Dei sette membri eletti uno dovrà essere il rappresentante di Istituto che partecipa alla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, e uno dovrà necessariamente aver raggiunto la maggiore età, come da DPR 567/97.

### **Art. 36 Funzioni della Giunta Esecutiva**

È compito della Giunta esecutiva proporre al Comitato studentesco gli argomenti da discutere durante le riunioni, mediante la presentazione di un ordine del giorno e curare, altresì, l'esecuzione delle decisioni prese dal Comitato stesso.

La Giunta esecutiva si riunisce, per motivi di funzionalità, prima di ogni riunione del Comitato studentesco.

All'inizio dell'anno scolastico, la Giunta esecutiva, si attiva autonomamente per la presentazione dei candidati all'elezione dei Rappresentanti di Istituto.

### **Art. 37 Astensioni Collettive**

Premesso che le astensioni collettive costituiscono assenze non giustificabili, eventuali astensioni collettive dovranno essere preventivamente approvate dal Comitato studentesco.

Il giorno stabilito per l'astensione collettiva sarà affisso, al portone principale dei plessi, un cartello recante le ragioni dell'astensione indetta con sottoscrizione dei membri del Comitato studentesco, vidimazione e timbro da parte del presidente.



## **SEZIONE IV**

### **del Gruppo di Gestione**

#### **Art. 38 Gruppo di Gestione.**

Il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle “*iniziative complementari e integrative di accoglienza e accompagnamento nell’iter formativo, e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero*”, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità del Consiglio di Istituto, come previsto dal DPR 567/97.

Per la realizzazione ordinata delle iniziative la Giunta opera anche come Gruppo di Gestione, coordinato da uno studente/essa maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari per l’attuazione del piano.

Periodicamente, il Gruppo di Gestione è tenuto alla verifica dei risultati conseguiti, da sottoporre al Consiglio di Istituto per una opportuna valutazione.

## **SEZIONE V**

### **dei Rappresentanti della Consulta Provinciale**

#### **Art. 39 Rappresentanti della Consulta Provinciale**

I rappresentanti della Consulta Provinciale sono due, eletti ogni anno dagli studenti/esse iscritti nell’anno in corso.

L’elezione avviene con le stesse modalità delle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti/esse nel Consiglio di Istituto

La Consulta Provinciale ha i seguenti compiti:

- assicurare un più ampio confronto fra gli studenti/esse di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative e di formulare proposte di intervento che superano le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti/esse e degli ex studenti/esse, dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
- formulare proposte ed esprimere pareri all’Ufficio Scolastico Provinciale, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti/esse con particolare riferimento all’attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e alle attività di orientamento;
- promuovere iniziative di carattere transnazionale;
- designare i Rappresentanti degli Studenti nell’Organo di garanzia previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249;
- collaborare con il Comitato studentesco, partecipando anche alle sue riunioni.

## **TITOLO IV**

### **SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Art. 40 Principi Generali**

C.1- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

C.2- La responsabilità disciplinare e quella penale sono personali. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

C.3- La responsabilità civile grava su chi ha commesso il fatto o su chi è responsabile ai sensi di legge.

C.4- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

C.5- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

C.6- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal dirigente scolastico per mancanze, situazioni od episodi valutabili sino a 3 giorni o dal Consiglio di classe riunito come Consiglio di disciplina se per un numero di giorni superiore. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

C.7- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori ai 15 giorni.

C.8- Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. In via generale tale incarico dovrà essere attivato dal coordinatore di classe in collaborazione con uno o più docenti del gruppo di lavoro C.I.A.O. (centro informazioni ascolto-accoglienza orientamento). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

C.9- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8.

C.9bis- Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

C.9ter- Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

C.10- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.

C.11 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### Art. 41 Sanzioni e competenze

Ad ogni violazione delle norme comprese nel titolo II del presente Regolamento corrisponde una sanzione irrogata dall'organo competente, come da schema seguente.

| VIOLAZIONI<br>dei seguenti articoli | SANZIONI  | ORGANI COMPETENTI   |
|-------------------------------------|---|---|
| Articolo 7                          | Allontanamento dalle lezioni sino a 3 giorni  | Dirigente Scolastico  |
| Articolo 8 e 9                      | Allontanamento dalle lezioni sino a 3 giorni<br>Allontanamento dalle lezioni oltre 3 giorni e<br>sino a 15 giorni   | Dirigente Scolastico<br>Consiglio di classe come<br>Consiglio di Disciplina |
| Articolo 10                         | Idem, risarcimento del danno e/o attività utili   | Dirigente Scolastico<br>Consiglio di classe come<br>Consiglio di Disciplina |
| Articolo 12-d                       | Allontanamento dalle lezioni sino a 3 giorni<br>Sanzioni amministrativa secondo normativa<br>vigente  | Dirigente Scolastico  |
| Articolo 12-a-b-c                   | Nota disciplinare   | Dirigente Scolastico<br>Consiglio di classe come<br>Consiglio di Disciplina |
| Articolo 13                         | Non prevede sanzioni disciplinari, la <i>ratio</i> della<br>frequenza regolare è già contenuta nell'art.7,<br>quella della sicurezza nell'art.9. Resta<br>comunque in vigore perché detta norme<br>organizzative  | Dirigente Scolastico  |
| Articolo 14                         | Non prevede sanzioni disciplinari, resta in<br>vigore come precisazioni per gli studenti<br>lavoratori. Per i casi più gravi è prevista la<br>sanzione di cui ai commi 9 e 9bis contenuti<br>nell'art.4 DPR 235/07 che modifica il<br>precedente statuto delle studentesse e degli<br>studenti( DPR 249/98) | Dirigente Scolastico  |

La nota disciplinare consiste in un ammonimento scritto applicabile a seguito di reiterati richiami verbali, e da annotare contestualmente sul registro e sul libretto personale.

Alla seconda nota disciplinare scritta viene convocato l'Organo collegiale di Disciplina per un eventuale allontanamento.

#### \*1- Attività utili alla comunità scolastica:

catalogazioni libri/riviste, attività di video scrittura/archiviazione, schedature, lavoro di segreteria (fotocopie), preparazione materiale didattico, collaborazione con i docente per una lezione in classe, aiuto ad alunni in condizioni di svantaggio fisico, ripulitura locali, utilizzo della ricreazione con modalità diverse,

apertura/chiusura portone d'ingresso (temporaneamente)

\*2: Direttiva Presidente Consiglio Ministri 14 dicembre 1995 Legge 11 novembre 1975, n° 584 Legge 23 agosto 1988, n° 400

## **TITOLO V DEGLI ORGANI E DELLA PROCEDURA DISCIPLINARE**

### **SEZIONE I**

#### **Degli organi disciplinari e della loro competenza**

##### **Art. 42 Organi competenti**

Abrogato, nuova formulazione nell'art.40 c-6 in base al rinnovellato art.4 DPR 249/98 contenuto nel DPR 235/07.

##### **Art. 43 Organo di disciplina**

Abrogato, nuova formulazione nell'art.40 c-6 in base al rinnovellato art.4 DPR 249/98 contenuto nel DPR 235/07.

##### **Art. 44 Organo di garanzia**

L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori.

##### **Art. 45 Competenza del Dirigente Scolastico**

Il Dirigente Scolastico promuove l'azione disciplinare.

##### **Art. 46 Competenza dell'Organo di disciplina**

Abrogato, nuova formulazione nell'art.40 c-6 in base al rinnovellato art.4 DPR 249/98 contenuto nel DPR 235/07.

##### **Art. 47 Competenza dell'Organo di garanzia**

C-1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organo di garanzia costituito da...(vedi art.44) che decide nel termine di 10 giorni.

C-2 L'organo di garanzia di cui al C-1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

C-3 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da 3 docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato.

C-4 L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

C-5 Il parere di cui al C-4 è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al C-3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere, Si applica il disposto di cui all'art. 16 c.4 della Legge 7 agosto 1990 n.241.

C-6 L'organo di garanzia di cui al C-3 resta in carica per 2 anni scolastici.

## **SEZIONE II**

### **Dei procedimenti disciplinari**

#### **Art. 48 Notizia della violazione**

La notizia di un fatto costituente violazione disciplinare va comunicata, anche oralmente, al Dirigente Scolastico.

#### **Art. 49 Contestazione dell'addebito**

Nel più breve tempo possibile il Dirigente Scolastico provvede a convocare lo studente/essa segnalato per contestargli l'addebito e sentire le sue controdeduzioni. A giudizio del Dirigente allo studente/essa può essere richiesto di ripresentarsi il giorno successivo, o nel giro di qualche giorno, accompagnato da un genitore al quale verrà riferito l'episodio oggetto di contestazione. Durante il colloquio il Dirigente renderà noto al genitore il provvedimento deciso, ossia l'ammonizione o l'allontanamento dalle lezioni sino a 3 giorni da lui direttamente comminato, oppure l'invio dello studente al Consiglio di classe come Consiglio di disciplina od al Consiglio d'Istituto per le mancanze più gravi. In ogni caso deve essere applicato il principio di gradualità.

#### **Art. 50 Abrogato**

#### **Art. 51 Abrogato**

#### **Art. 52 Garanzie**

Innanzitutto al Consiglio di classe come Consiglio di disciplina riunito per la discussione e la decisione del caso, lo studente/essa coinvolto nel procedimento disciplinare ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia scelta nell'ambito delle diverse componenti della scuola e/o dal docente di diritto di classe diversa dalla propria. È ammessa la presenza senza diritto di intervento di un genitore.

L'eventuale audizione di testimoni a favore è consentita previa convocazione degli stessi.

L'onere di detta convocazione grava sullo studente/essa coinvolta nel procedimento disciplinare.

Nessun soggetto, se appartenente ad una delle diverse componenti della scuola, può esimersi dal rendere testimonianza

#### **Art. 53 Istruttoria e discussione**

L'adunanza è aperta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che dà preliminarmente lettura della contestazione e delle controdeduzioni presentate dallo studente/essa coinvolto nel procedimento disciplinare.

Si procede quindi, sotto la direzione del presidente, all'assunzione delle prove a carico dello studente/essa coinvolta nel procedimento disciplinare e, successivamente, di quelle a suo favore.

In ogni caso spetta al Consiglio di classe come Consiglio di disciplina decidere circa l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova che le parti intendono assumere e produrre.

Terminata l'assunzione delle prove le parti hanno facoltà di esprimere liberamente le loro valutazioni su di esse.

In ogni caso lo studente/essa coinvolto deve essere sentito per ultimo.

#### **Art. 54 Decisione**

Terminata la discussione le parti lasciano l'aula e il Consiglio di classe come Consiglio di disciplina delibera la decisione.

Questa deve essere sommariamente motivata e deve pronunciare su tutti i punti controversi della questione.

La decisione è immediatamente comunicata alle parti e la stesura delle motivazioni, curata dal Presidente o da suo delegato e sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio di classe come Consiglio di disciplina, viene effettuata nel termine fissato: di norma entro 48 ore.

L'eventuale sanzione irrogata allo studente/essa coinvolta nel procedimento disciplinare non può essere eseguita prima che siano trascorsi cinque giorni dalla comunicazione della decisione.

Tutti gli atti del procedimento sono depositati presso la Presidenza dell'Istituto.

Art. 55 Abrogato

### **SEZIONE III Dei procedimenti speciali**

Art. 56 Abrogato

#### **Art. 57 Applicazione della sanzione su richiesta di patteggiamento**

Nei casi previsti dalla sezione precedente l'incolpato può chiedere al Consiglio di classe come Consiglio di disciplina l'applicazione della sanzione della specie e nella misura da lui indicata (patteggiamento).

Detta facoltà può essere esercitata dallo studente/essa coinvolto nel procedimento disciplinare fino all'adunanza del Consiglio di classe come Consiglio di disciplina e prima che si proceda all'assunzione delle prove.

#### **Art. 58 Reclamo**

Contro le decisioni del Consiglio di classe come Consiglio di disciplina relativamente alla sanzione irrogata a norma dell'articolo precedente è ammesso il reclamo all'Organo di garanzia.

#### **Art. 59 Violazione delle norme procedurali**

La violazione delle norme procedurali di cui al presente capo comporta la nullità assoluta del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata.

*Il presente **REGOLAMENTO** è stato modificato dal Consiglio di Istituto in data 14 febbraio 2008 per recepire le modifiche apportate dal DPR 235/07 relativamente agli articoli 4 e 5 del DPR 249/98(Statuto degli studenti e delle studentesse). Ulteriori modifiche sono state apportate agli art.12 comma b, art.52, art,53 con delibera del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2008.*

*Il Presidente del C.d.I.  
Domenico Macioce*

*Il Segretario del C.d.I.  
Mauro Pedrazzoli*

*Visto:*

*Vincenzo Dalai  
Dirigente Scolastico*

## INFORMAZIONI UTILI

### Sede Centrale

Via Tasso 5, 46100 Mantova  
Tel 0376 321569 – fax 0376 325516

### Sede Distaccata

Via Acerbi 45, 46100 Mantova  
Tel./ fax 0376 366242

### e-mail:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dirigente scolastico Vincenzo Dalai:          | dirigente@pitentino.it          |
| Collaboratore vicario Bruna Dal Bosco:        | stages@pitentino.it             |
| Collaboratore sede distaccata Albinì Claudia: | dirigente.acerbi@pitentino.it   |
| Direttore S.G.A. Annamaria Varisano:          | annamaria.varisano@pitentino.it |
| Segreteria didattica                          | segreteria@pitentino.it         |

### Orari Segreteria

Mattino: da lunedì a venerdì 7.30-8.30 / 10.30-12.30 sabato 9.00-12.30  
Pomeriggio: martedì e giovedì 14.30-16.30

---

### Composizione Consiglio d'Istituto (Rinnovato nelle elezioni del 17-18/11/2013)

**Genitori:** Storti Marzio (**Presidente**), Micarelli Enrico (**Vicepresidente**), Barbieri  
Fiorenzo, Nouhi Zainaba

**Docenti:** Bnà Stefania, Dal Bosco Bruna, Dall'Aglio Emanuela, Dangelo Crocifissa,  
Dondi Simone, Pellecchia Raffaella Carmela, Tibiletti Paola.

**Studenti:** Bottazzi Andrea, D'Amone Virginia, Dugoni Filippo, Righetti Mattia

**ATA:** Bosio Massimo, Varisano Annamaria.

### Composizione Giunta Esecutiva

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Dalai Vincenzo     | ( <i>Dirigente scolastico</i> ) |
| Varisano Annamaria | (Direttore S.G.A.)              |
| Dal Bosco Bruna    | (Docenti)                       |
| Barbieri Fiorenzo  | (Genitori)                      |
| Bosio Massimo      | (ATA)                           |